



*Centro Studi
Colombo*

Autonomia scolastica

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

***“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo
1997, n. 59”***

Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini)

Attribuisce autonomia scolastica alle scuole opportunamente dimensionate.

Le tappe del processo che porta all'autonomia della scuola sono:

- raggiungimento di requisiti dimensionali;
- iniziative per rendere meno traumatico il passaggio al nuovo regime di autonomia organizzativa, didattica e finanziaria delle scuole;
- programma di riforma e razionalizzazione degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico;
- qualifica dirigenziale ai capi d'istituto (autonomia organizzativa e didattica).

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

Emanato per dare attuazione all'art. 21 della legge Bassanini.

Le istituzioni scolastiche possono prendere decisioni autonome che riguardano:

- didattica;
- organizzazione e sperimentazione;
- ricerca e sviluppo.

«L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale».

Autonomia scolastica

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

L'autonomia è lo strumento per rendere la scuola capace di formare uno studente.

Formazione: processo di maturazione di competenze, tale che gli studenti possano porsi in un'ottica matura, positiva e costruttiva nei confronti di qualsiasi compito.

Dalla legge n. 59/1997 derivano altri provvedimenti attuativi dell'autonomia scolastica:

- D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti (...)”;
- D.LGS. 6 marzo 1998, n. 59 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome (...)”;
- D.M. 1 febbraio 2014, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

Autonomia scolastica

Razionalizzazione dell'organizzazione scolastica sul territorio, dovuta al conferimento dell'autonomia scolastica, e finalizzata al raggiungimento di dimensioni idonee per giustificare il conferimento della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche e il ruolo dirigenziale ai capi d'istituto.

Per aver autonomia ogni istituto deve comprendere un numero di alunni tra 500 e 900.

Deroga per le piccole isole, per i comuni montani, per aree geografiche con specificità etniche o linguistiche (300 alunni).

Aree ad alta densità demografica: superamento dei parametri.

La legge 111/2011 modifica dall' a.s. 2011/12 tali parametri, e stabilisce:

- Istituti comprensivi: scuola dell'infanzia + scuola primaria + scuola secondaria di primo grado;
- Autonomia degli istituti comprensivi è garantita da un numero di alunni pari a 1000 (500 nelle piccole isole, comuni montani e aree geografiche con specificità linguistiche).

La legge 128/2013 stabilisce che gli accorpamenti scolastici siano operati dalle Regioni, con il rispetto del contingente dei dirigenti scolastici assegnato al territorio.

Autonomia scolastica

Art. 4: Le istituzioni scolastiche concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni e adottano iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Art. 5:

- espressione di libertà progettuale;
- adattamento del calendario scolastico;
- flessibilità dell'orario del curriculum;
- diverse modalità di impiego dei docenti.

Art. 6: autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Art. 7: accordi di rete.

Autonomia scolastica

L'autonomia delle scuola si sostanzia nel PTOF.

Nel PTOF è delineata la progettazione curriculare della scuola.

Vincoli per la scuola: l'orario obbligatorio annuale si costituisce di una quota nazionale obbligatoria e una quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche.

Autonomia scolastica

Autonomia finanziaria: gestione autonoma dei fondi pervenuti da contributi statali, tasse e contributi degli studenti, più altre forme di autofinanziamento.
Le istituzioni scolastiche godono di autonomia contabile, amministrativa e di bilancio.

Autonomia scolastica

Obiettivi dell'autonomia scolastica:

- Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- Riduzione del tasso di insuccesso scolastico fornendo al contempo concrete possibilità di riuscita anche per gli studenti disagiati.

Strategie utilizzate:

- articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
- definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione degli spazi orari residui;
- potenziamento del tempo scolastico;
- programmazione plurisettimanale e flessibilità dell'orario complessivo del curriculum e delle singole discipline;
- aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.